



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE VII - "LEGALITÀ E TRASPARENZA"

Il Funzionario

Dott. Emiliano Di Napoli

Il Dirigente

Dott. Luigi Vosa

Assessore con delega al Contenzioso

Avv. Anna Giuliano

OGGETTO: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi art.194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Sentenza n. 975/1/2024 del 19/12/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania, depositata il 06/02/2024- r.g. n. 3787/2023- Importo € 3.450,00

Relazione dell'Ufficio - ISTRUTTORIA E/O PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado notificato al Comune di Ercolano, il M.e l' A. impugnavano l'avviso di accertamento IMU n. 442 del 10/09/2021 per omesso versamento della somma di euro 24.737,00 relativa all'anno 2016. Eccepevano il difetto di legittimazione passiva per gli immobili concessi a canone agevolato alla F. E. V. V., disponendol'art. 15, comma 1, d.P.R. n. 296 del 2005 l'accollo di tutti gli oneri in capo al concessionario.

Il Comune di Ercolano si costituiva in primo grado, sostenendo invece che l'A. non avrebbe diritto all'esenzione perché non ha mai svolto i propri compiti istituzionali negli immobili oggetto di avviso di accertamento: un immobile era usato dal M., altri dal M., altri ancora dal M. e infine altri erano stati locati a canone agevolato alla F. E. V. V. Il Comune di Ercolano precisava che in data 19 giugno 2019 il Direttore regionale dell'A. avrebbe preso atto della sua soggettività passiva e aveva disposto il pagamento dell'IMU per gli immobili assegnati al M. della G., anni dal 2015 al 2018. L'amministrazione comunale sosteneva quindi che gli immobili assegnati a tale M. non avevano diritto all'esenzione. La Corte di giustizia tributaria di I° grado con la sentenza n. 438/2023 depositata in data 10.01.2023 ha accolto le argomentazioni del M. dell' E. e F..

Con Determina Dirigenziale n.1405/2023 del 11/05/2023 è stato affidato all' avvocato Castelluccio l'incarico di proporre appello a predetta sentenza.

Con atto di appello ritualmente notificato, il Comune di Ercolano proponeva appello avverso la sentenza che aveva accolto ricorso proposto dal M. e dall'A. per IMU 2016 e condannato il Comune di Ercolano al pagamento delle spese di lite. Nel predetto appello si eccepeva l'inammissibilità del ricorso proposto dal M. perché tardivo, essendo onere degli stessi dare la prova della tempestività della proposizione del ricorso, allegando l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica; l'infondatezza dell'eccezione di violazione del giudicato esterno sollevata dal M. e dall'A.; la non debenza dell'invocata agevolazione di cui all'art. 7, D.lgs. 504/1992, difettando il requisito soggettivo, poiché il titolare è un ente pubblico economico ed, altresì, quello oggettivo, non essendo stato il bene destinato ai propri fini istituzionali, bensì di terzi, ed apparendo anche una gestione di carattere economicistico;

Si costituivano il M. e l' A., in via principale deducendo l'infondatezza dell'appello, e, in via subordinata, per il caso di accoglimento delle censure dell'appellante, proponendo ricorso

incidentale nella parte in cui, affrontando il merito della controversia, ha implicitamente respinto l'eccezione di prescrizione del tributo.

All'esito della camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023, il Collegio si è riservato in decisione.

La Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania ha deciso con sentenza n. 975/1/2024 del 19/12/2023 dep. il 06/02/2024, così provvedendo:

“Respinge l'appello, e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate nella somma di euro 3.000,00, oltre accessori di legge.”

L'Avvocatura Municipale, sulla scorta delle statuizioni della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania, ha quantificato la complessiva somma di €3.450,00 da liquidarsi con successiva determina così ripartita:

a) Spese legali in favore del M.

€3.000,00 **Risarcimento**

€450,00 **Spese generali**

€3.450,00 TOTALE

La complessiva somma di €3.450,00 va riconosciuta, quale debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti degli art.194, comma 1, lettera a del Decreto L.gs.vo n.267/2000.

IL DIRIGENTE

VISTA la Circolare n. 3 del 08/03/2023;

VISTA e fatta propria la relazione istruttoria del Dott. Emiliano Di Napoli;

CONSIDERATO che sulla scorta delle statuizioni della Sentenza n. 975/1/2024 del 19/12/2023 del Corte di Giustizia Tributaria di II°, depositata il 06/02/2024– r.g. n. 3787/2023, e fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, l'Avvocatura municipale ha quantificato la complessiva somma di euro €3.450,00 a favore delle controparti;

ATTESTATO che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; l'ufficio non è a conoscenza dell'esistenza di rapporti di parentela o di affinità tra amministratori o dipendenti dell'ente e i beneficiari del presente atto e che non è stato possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di riconoscere quale debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell' art.194, comma 1, lettera a), del Decreto Lgs.vo n.267/2000, fermo restando ogni valutazione in ordine ai motivi di opportunità per impugnare la sentenza, la complessiva somma di €3.450,00, in favore del M.(c.f.Omissis);
- 2) Di dare atto che sussiste la copertura finanziaria della spesa derivante da quanto qui disposto così come si evince dalla annessa attestazione del Dirigente del Settore Finanziario;
- 3) Di dare mandato al Dirigente dell'Avvocatura perché provveda all' assunzione di ogni e qualsiasi atto connesso e consequenziale con quanto qui disposto;
- 4) Di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della Corte dei Conti.